

LEGGE DI STABILITÀ

La previdenza

Le finalità

Il prelievo dal 6 al 18% è destinato a finanziare social card e salvaguardia degli esodati - Resta il dubbio della costituzionalità

Pensioni, doppio «attacco»

Per gli assegni a partire da 90.168 euro contribuito e niente indicizzazione

Gianni Trovati
MILANO

Con il nuovo «contributo di solidarietà» introdotto al Senato, peggiora il doppio colpo alle pensioni medio-alte, integralmente giocato sul filo di una costituzionalità ancora tutta da dimostrare. Il maxiemendamento votato a Palazzo Madama in pratica rimette in campo il taglio che era già stato previsto nel 2011, e che è stato cancellato dalla Consulta nel 2013. Questa volta, anzi, la richiesta è maggiore, perché alle quote di pensione superiore a 12 volte il minimo (90.168 euro lordi all'anno ai valori attuali) sarà sforbiciato il 6%, sulle quote superiori a 20 volte il minimo (128.811 euro) il prelievo sarà del 12% e su quelle sopra 30 volte (193.218 euro) si arriverà a taglia-

re il 18 per cento. Per completare il conto dei costi della legge di stabilità, però, non si può dimenticare il sistema dell'indicizzazione, che anche nella legge di stabilità trova nuovi limiti rispetto al meccanismo ordinario: in pratica, per tutti i trattamenti che superano di almeno sei volte il minimo, cioè varcano la soglia dei 38.644 euro lordi all'anno, la rivalutazione garantita dalla regola in cantiere è fissa (348 euro lordi all'anno con i parametri attuali), e quindi si traduce nei fatti in una perdita proporzionale all'importo della pensione. Per chi riceve più di un assegno (per esempio la reversibilità del coniuge), entrambe le misure si applicano al trattamento complessivo, in base ai dati del casellario Inps.

La tabella qui a fianco passa in

rassegna gli effetti concreti delle due misure, tenendo conto del trattamento fiscale (compresa un'aliquota media del 2,33% tra addizionali regionali e comunali) e della mancata rivalutazione. Per una pensione da 100mila euro la tagliola è da 61 euro netti al mese, per un assegno da 200mila euro il costo sale a 983 euro netti mensili e a 300mila euro arriva a chiedere 2.275 euro ogni mese.

Stando ai dati del dipartimento Finanze, la nuova misura del contributo di solidarietà aumenta di dieci volte la platea interessata, e arriva ad abbracciare circa 32mila persone invece delle 3mila interessate dal contributo originale pensato dal Governo dal Ddl di stabilità, che scattava da quota 150mila euro lordi all'anno.

Ora bisogna vedere se la nuova misura sarà in grado di sopravvivere ai tavoli della Consulta, dove sicuramente arriverà. Rispetto al vecchio contributo, cancellato dalla Corte, una differenza c'è, perché le risorse così raccolte trovano una destinazione "precisa" nella salvaguardia di una quota di esodati e nell'estensione della social card. Basterà? Per la Consulta, i redditi da pensione «non hanno una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi» (sentenza 116/2013), perché sono una «retribuzione differita» (sentenza 30/2004), e quindi non possono subire trattamenti diversi dagli altri redditi. La stessa Consulta, poi, è già stata chiamata in causa dal Tribunale di Palermo anche sullo stop all'indicizzazione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti

Come cambiano gli assegni superiori a 90mila euro lordi all'anno a causa della legge di stabilità

Pensione lorda annua	Contributo di solidarietà	Pensione netta al mese	Pensione netta al mese senza legge di stabilità*	Costo netto al mese della legge di stabilità
90.000	0	4.325	4.340	14
100.000	590	4.702	4.763	61
110.000	1.190	5.077	5.187	109
120.000	1.790	5.453	5.610	157
130.000	2.461	5.823	6.034	211
140.000	3.661	6.153	6.457	304
150.000	4.861	6.483	6.881	397
160.000	6.061	6.814	7.304	490
170.000	7.261	7.144	7.728	583
180.000	8.461	7.475	8.151	676
190.000	9.661	7.805	8.575	770
200.000	11.268	8.105	8.998	893
210.000	13.068	8.390	9.422	1.031
220.000	14.868	8.675	9.845	1.170

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

230.000	16.668	8.961	10.269	1.308
240.000	18.468	9.246	10.692	1.446
250.000	20.268	9.531	11.116	1.584
260.000	22.068	9.817	11.539	1.722
270.000	23.868	10.102	11.963	1.861
280.000	25.668	10.387	12.386	1.999
290.000	27.468	10.673	12.809	2.137
300.000	29.268	10.958	13.233	2.275

(*) Senza contributo di solidarietà e con applicazione integrale del meccanismo ordinario di indicizzazione